

TI_GERICHTE 16.1996.7 vom 21. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1996.7

FR: TI_GERICHTE 16.1996.7 du 21 octobre 1996

IT: TI_GERICHTE 16.1996.7 del 21 ottobre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

ottobre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da _____ e per essa dalla madre _____ patr. dallo studio legale _____. Contro la sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 aprile 1994 nei confronti di _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'392.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 11 aprile 1994 _____, rappresentata dalla madre _____ (detentrica dell'autorità parentale), ha convenuto in giudizio il padre _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'392.-, importo corrispondente a quanto da questi indebitamente prelevato - nel periodo dal 7 novembre 1984 all'8 marzo 1991 - dal libretto di risparmio per la gioventù no. _____ a lei intestato presso la _____. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando un utilizzo illecito del libretto di risparmio della figlia, in quanto al beneficio di regolare procura, inoltre poiché gli importi prelevati sono stati da lui stesso riversati sul medesimo libretto di risparmio. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato l'esistenza del danno di cui chiede il risarcimento, in particolare per non aver provato che i versamenti effettuati sul suo libretto - praticamente di importo pari ai prelevamenti - siano stati effettuati da terze persone e non dal convenuto, come da questi sostenuto. 3. Con il presente tempestivo gravame _____ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente lamenta innanzi tutto al primo giudice di non aver sufficientemente motivato il proprio giudizio: da qui la pretesa nullità dello stesso ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver stralciato dagli atti la dichiarazione dei genitori del convenuto (doc. 2), giudicata improponibile ai sensi dell'art. 228 CPC. Nel merito ritiene che il pretore è incorso in un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ed errata applicazione del diritto, in particolare dell'art. 8 CC e dell'art. 41 CO, per non aver considerato i prelevamenti effettuati dal convenuto dal libretto di risparmio della figlia come un agire illecito che le ha cagionato un danno corrispondente all'importo fatto valere in giudizio. Con scritto 26 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. L'art. 41 CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo, a condizione che provi l'esistenza di tutti i presupposti per la sua applicazione (Schnyder , in Comm. di Basilea, 1992, I, art. 41 CO, n. 2). A questo scopo, nel caso concreto, l'istante ha prodotto la documentazione bancaria di registrazione di tutte le operazioni effettuate sul libretto di risparmio dal 19 ottobre 1984 al 22 dicembre 1992 (data dell'ultima operazione), ossia fotocopia delle pagine stampate del libretto stesso (doc. A), nonché fotocopia delle ricevute bancarie che provano i prelevamenti effettuati dal convenuto in diverse occasioni (doc. B - L). Se ne può dedurre che sono stati effettuati versamenti per complessivi fr. 6'010.- e prelevamenti per fr. 5'392.-, da cui un saldo a favore dell'istante di fr. 618.- al quale vanno aggiunti gli interessi, per un totale di fr. 690. 40. Da questa stessa documentazione si evince quali sono gli importi prelevati dal convenuto e la circostanza che agli stessi corrispondono versamenti sul libretto di risparmio, quasi sempre di pari importo. Sennonché un esame più attento della documentazione non consente di condividere interamente le conclusioni pretorili. Per quanto riguarda buona parte delle operazioni -ossia fino e compreso il prelevamento di fr. 100.- operato il 18.10.1988-, si constata che, a fronte delle cennate registrazioni e delle dichiarazioni del convenuto di aver personalmente effettuato, quale possessore del libretto, le operazioni di cui si è detto, spettava all'istante provare che i versamenti sul libretto non erano stati effettuati dal convenuto bensì, ma da altri. Tale circostanza determinante è stata però semplicemente allegata, ma non provata, per cui viene a mancare la verifica dell'illiceità dell'agire del convenuto e dell'esistenza di un nesso causale adeguato tra il danno lamentato e l'agire del convenuto. Né può essere dimenticato -a titolo abbondanziale- che, nel caso in cui i riversamenti fossero avvenuti presentando il libretto di risparmio allo sportello della banca, la registrazione dell'accredito sul libretto avrebbero sostituito la consegna di ricevute d'altro tipo. 6. Le cose cambiano invece dopo il 21 dicembre 1988, quando il saldo del libretto di risparmio è stato aumentato di fr. 1'900.- in seguito a un versamento che il convenuto afferma di aver effettuato personalmente, prelevando quell'importo dal proprio conto _____ presso la _____ di _____. Da quella data, il convenuto ha continuato a effettuare prelevamenti di una certa importanza e ha effettuato anche dei riversamenti, ma non tali da ristabilire il nuovo saldo del libretto di risparmio in base al quale la figlia alla fine del 1988 disponeva di un capitale di fr. 2'035.- (doc. A). Il 17 gennaio, l'8 febbraio e il 14 novembre 1989, il convenuto ha prelevato complessivamente dal libretto la somma di fr. 1'900.-; il 9 aprile e il 6 luglio 1990 complessivamente fr. 880.-, mentre l'8 marzo 1991 fr. 150.- : in totale fr. 2'930.- Per contro , egli ha provveduto, nella migliore delle ipotesi -ovvero nella supposizione che egli sia stato l'autore di tutti i versamenti durante lo stesso periodo- a riversare complessivamente fr. 1'650.- Così operando, il convenuto -contrariamente a

quanto aveva fatto in precedenza- è venuto meno al suo obbligo di riversare sul libretto della figlia ciò di cui si appropriava temporaneamente, per motivi che invero sfuggono. Ma ciò è anche in contrasto con l'affermazione del primo giudice che carica all'istante le conseguenze del mancato onere della prova, partendo dall'ipotesi che il convenuto avesse sempre riversato gli importi prelevati, non avvedendosi che il versamento di fr. 1'900.- effettuato alla fine del 1988 non poteva ragionevolmente essere considerato un mutuo alla figlia di _____ anni, ma unicamente come una liberalità e che il saldo di fr. 2'035.- non poteva essere diminuito, siccome bene dell'istante. 7. Non può essere condivisa, per contro, la censura ricorsuale, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe nulla perché non motivata in modo sufficiente. La giurisprudenza indica che la motivazione di una sentenza può essere sommaria, purché se ne possa dedurre le ragioni per le quali il giudice si è determinato in un certo modo (Cocchi / Trezzini , CPC annotato, art. 285, n. 2). Nel caso concreto -malgrado la concisione dell'esposto- non v'è ragionevole motivo di dubbio al proposito, tant'è che la ricorrente è stata posta in condizione di proporre censure attinenti ai motivi del giudizio, in particolare all'ossequio dell'onere probatorio. Di nessun rilievo è infine la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non avrebbe estromesso dagli atti la dichiarazione dei genitori del convenuto (doc. 2) poiché il pretore neppure l'ha considerata ai fini del proprio giudizio. 8. Dovendo giudicare sul merito della vertenza, in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC , il credito dell'istante dev'essere considerato pari alla differenza fra gli importi descritti in precedenza (consid. 6) ossia fr. 1'280.-. Il calcolo degli interessi postulato dall'istante non tiene conto dei riversamenti, né considera il tasso d'interesse corrispondente al libretto di risparmio. Chiedendo il tasso del 5%, s'intende ottenere interessi di mora che, in assenza di altre interpellazioni, devono essere calcolati dalla data dell'istanza. 9. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata da _____ in questa sede ricorsuale, può essere accolta in considerazione dell'esito favorevole del gravame (art. 157 CPC) nonché della prova dello stato di indigenza della richiedente (cfr. certificato municipale). 10. La comunicazione 26.01.1996 del resistente non può valere come allegato di osservazioni al ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione

E. 22

gennaio 1996 di _____ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza

E. 27

dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano - Sezione 3 - è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza di _____ è parzialmente accolta. Di conseguenza _____ è condannato a versare a _____, _____ la somma di fr. 1'280.-, oltre interessi del 5% dall'11 aprile 1994. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese da anticipare dall'istante, restano a suo carico in ragione di 3/4 e a carico del convenuto in ragione di 1/4. L'istante rifonderà a _____ la somma di fr. 300.- come parte delle ripetibili. II. L'istanza di assistenza giudiziaria 22 gennaio 1996 di _____ è accolta. III. Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 200.-, sono poste nella misura di fr. 150.- a carico dell'istante e per essa - al beneficio dell'assistenza giudiziaria - a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre i rimanenti fr. 50.- sono posti a carico del convenuto. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.